

STATUTO

ITINERE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA DELLE AZALEE 97

Numero REA: RM - 1469154

Codice fiscale: 13734101002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	COOPERATIVA A R.L. A MUTUALITA' PREVALENTE	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di ROMA la Società Cooperativa	
	denominata "ITINERE Società Cooperativa" .	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata con	
	delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: quello di perseguire in	
	forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	

	aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	A) la lavorazione e la commercializzazione di prodotti alimentari in genere -	
	anche per conto di terzi - e la somministrazione con la gestione diretta di attività di	
	ristorazione e catering, mense aziendali, turistiche alberghiere e di altri tipi di	
	accoglienza turistica, assistenziale e sanitaria;	
	B) la promozione ed attuazione di corsi di formazione, aggiornamento e attività	
	di ricerca;	
	C) La gestione di servizi turistici volti alla promozione del territorio e del	
	turismo, con riferimento a siti archeologici, musei, biblioteche, riserve e parchi	
	naturali;	
	D) L'attività di progettazione sociale anche per enti pubblici e privati,	
	consulenza per la costituzione di imprese no profit e attività di ricerca;	
	E) L'attività di <i>fundraising</i> e <i>crowdfunding</i> ;	
	F) Il pronto intervento e l'effettuazione di riparazione e manutenzione edili e	
	stradali;	

G)	L'importazione, l'esportazione, la produzione, la trasformazione, la	
	distribuzione e la commercializzazione di vini e liquori, nonché di prodotti	
	artigianali e di generi alimentari;	
H)	L'erogazione di servizi in materia di organizzazione aziendale,	
	valorizzazione e gestione delle risorse umane, miglioramento della qualità	
	organizzativa; in tale ambito la cooperativa si propone di organizzare e gestire	
	corsi di formazione professionale;	
I)	La consulenza tecnica, amministrativa e burocratica a enti pubblici e	
	privati;	
J)	L'attività di servizi di interpretariato e mediazione interculturale ad enti	
	pubblici e privati.	
K)	La Cooperativa potrà promuovere attività volte a favorire la conoscenza e	
	la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile; le attività di gestione di aree	
	naturali, di centri, visite e di percorsi naturali didattici; collaborare e partecipare	
	a consorzi, cooperative, fondazioni, società ed ogni altra organizzazione avente	
	finalità affini alla Cooperativa.	
L)	l'attività di centro stampa (impianti offset, fotocopiatrice, copisteria), di	
	biblioteca ed archivio, di fattorinaggio ed affissione di manifesti, e la gestione di	
	centralini telefonici;	
M)	l'organizzazione di eventi, convegni, conferenze spettacoli e fiere con	
	servizi di segreteria organizzativa, assistenza e informazione al pubblico;	
N)	la gestione di spacci, bar, punti di ristoro e simili, servizi di catering e la	
	gestione di strutture di ricezione turistico/alberghiere, solidarietà e lavoro; di	
	impianti sportivi in genere e relativi servizi; di impianti turistici, esposizioni,	
	musei; campeggi, parchi, arenili, aree di balneazione, centri di agriturismo,	

	attività di guida turistica;	
	O) parcheggio cittadini compresa l'attività di giardinaggio e guardiana;	
	P) la gestione di servizi di pulizie in genere anche di carattere	
	ecologico-ambientale;	
	Q) lavori edili di restauro, di costruzione in genere nonché la manutenzione di	
	locali, mobili, impianti, strade e tinteggiatura; manutenzione di aree verdi e cimiteri;	
	R) l'attività di facchinaggio e trasporto per conto terzi di cose e persone; di	
	servizi portuali e servizi conto terzi in genere;	
	S) l'attività di lavanderia e affini;	
	T) l'attività di noleggio di autoveicoli e natanti e imbarcazioni;	
	U) l'attività di insegnamento della lingua italiana a stranieri;	
	V) la vendita diretta o per conto terzi di prodotti per le pulizie, detergenti e	
	disinfettanti professionali e non;	
	Z) la vendita diretta o per conto terzi di prodotti per la pulizia e la cura della	
	persona.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopraindicate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura mobiliare, immobiliare e industriale, necessarie e comunque utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, come ad esempio la costruzione,	
	l'acquisto, la vendita, la gestione di immobili di ogni tipo. La cooperativa	
	inoltre potrà esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e	
	potrà, per deliberazione del Consiglio di amministrazione:	

	1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre	
	imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi,	
	e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in	
	denaro e proprie fideiussioni;	
	2. contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti,	
	anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi	
	forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie,	
	nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati	
	dalla legge	
	3. costituire ed essere soci di società per azioni e società a	
	responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;	
	4. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato	
	Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i	
	contributi disposti;	
	5. aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli	
	della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o	
	fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle	
	attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed	
	impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed	
	emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo	
	2526 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché	
	per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti	
	sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,	
	possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	

	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, è fissata in 5(cinque) anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il	
	non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche	

	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato	
	escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica	
	certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello	

	scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti	
	interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa	
	visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di	
	Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota	
	integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	

	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali	
	ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello	
	della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto	
	di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché	
	della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il	
	proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	

	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC,	
	alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa	
	la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice	
	della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal	
	successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore,	
	può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa	
	ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa	
	comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento	
	o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L.	
	142/2001;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	

	accordare al socio un termine non superiore a 15(quindici) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non	
	adempia entro 15(quindici) giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare	
	la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa	
	delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento, o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli	
	articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione	
	sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal	
	socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro 5(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla	
	riserva legale.	

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo	
	4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	

	La quota ha un valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	
	sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo	
	19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	

	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei	
	componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00(diecimila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.000,00(diecimila/00) euro e fino a	
	20.000,00(ventimila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.000,00(ventimila/00) euro e fino a	
	30.000,00(trentamila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 30.000,00(trentamila/00) e fino a	
	40.000,00(quarantamila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 40.000,00(quarantamila/00) euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3(tre) anni dalla loro	

	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata	
	dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da	
	comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta	
	giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano	

	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei	
	limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di	
	Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a	
	titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà	
	essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra	
	loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	

	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che	
	approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi	
	possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari	
	diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei	
	ristorni;	
	b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	

	f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se	
	nominato;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente	
	statuto;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;	
	j) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'Organo di controllo;	
	k) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	l) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo,	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della	
	consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il	
	Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e	
	proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la	
	proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico)	
	recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non	
	superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è	

	sottoscritta con firma autografa o digitale.	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette	
	copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai	
	componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di	
	controllo, se nominato.	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di	
	astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il	
	termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico),	
	apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto	
	elettronico, con firma digitale.	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel	
	termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente	
	a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai	
	Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci,	
	indicando:	
	1. la data in cui la decisione si è formata;	
	2. l'identità dei votanti;	
	3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;	
	4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.	

	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la	
	sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va	
	allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non	
	abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque	
	si fa menzione nel libro medesimo.	
	Art. 27 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25,	
	ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno	
	o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma	
	può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC,	
	lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo ,	
	inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	

	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza	
	ritardo e comunque non oltre 8(otto) giorni, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione	
	per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a	
	mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che	
	saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei	
	lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	

	Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1(uno) socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano,	
	o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi	
	elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso	
	di convocazione in occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina	
	del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	

	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3(tre) a 7(sette) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di	
	volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la	
	decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui	
	capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla	
	Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il	

	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 90(novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda anche da un solo Consigliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC	
	o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di	
	controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può	
	essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o	
	inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il	
	tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	

	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta	
	comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non	
	approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed	
	all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per	
	conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di	
	controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere	
	convocata da ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2385 del codice civile.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di	
	controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori	

	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad	
	esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa,	
	nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la	
	sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui	
	all'articolo 2409 <i>bis</i> del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione	
	legale dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma	
	collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato	
	della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	

	verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	
	esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in	
	cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di	
	controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo	
	39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori.	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente	
	dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli	
	Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve	
	essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	

	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando	
	per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio	
	Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per	
	non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.	
	Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da	
	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35,	
	punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione	
	della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	

	più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e	
	dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e	
	dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di	
	Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001 , potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici,	
	se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente	
	la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del	
	medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società	
	a responsabilità limitata.	
	F.TO DANILO MADDALUNA	
	F.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO	